



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 Registro Delibere

**OGGETTO: Rideterminazione delle indennità di funzione degli amministratori locali in base all'art. 1, commi da 583 a 587, della Legge n. 234/2021 reso applicabile in Sicilia dall'art. 1, comma 51 della L.R. 25 Maggio 2022, n. 13.**

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 10.00 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA			Presenti	Assenti
1	<b>Michelangelo Giansiracusa</b>	Sindaco	X	
2	<b>Giuseppe Malignaggi</b>	Vice Sindaco	X	
3	<b>Fernando Di Giorgio</b>	Assessore	X	
4	<b>Maria Carmela Lanteri</b>	Assessore	X	
5	<b>Emanuele Rossitto</b>	Assessore		X

Presiede il Sindaco, **avv. Michelangelo Giansiracusa**.

Partecipa il Vice Segretario Comunale, **dott.ssa Giovanna Scollo**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Vice Segretario Comunale ha attestato la presenza del Sindaco e dei seguenti componenti della Giunta Comunale: Vice Sindaco sig. Malignaggi G., Ass. Di Giorgio F. e Ass. Lanteri M.C.

Assente: Ass. E. Rossitto.

Il Vice Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e, con separata votazione, hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Vice Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta, ha firmato tutti gli atti.



# Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N. 234/2021 RESO APPLICABILE IN SICILIA DALL'ART. 1, COMMA 51 DELLA L.R. 25 MAGGIO 2022, N. 13.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE

**PREMESSO** l'art. 1, commi da 583 a 585, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore il 01.01.2022, che recita:

«**583.** A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

**584.** In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

**585.** Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119»;

**VISTA** la Circolare n. 28 del 17.06.2022 avente ad oggetto "Aumento indennità amministratori locali - commi 583, 584, 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234" dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale degli Enti Locali" con cui si porta a conoscenza che l'Assemblea Regionale Siciliana, con l'art. 1 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, ha reso applicabile anche in Sicilia, con oneri a carico degli Enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 02.12.2021, rubricata "Adeguamento misura indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco e Amministratori Comunali - Art. 57 quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 come convertita con legge 19 dicembre 2019 n. 157. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022" con cui si stabiliva l'adeguamento delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori, in base all'art. 57 quater del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 come convertita con legge 19 dicembre 2019 n. 157, a partire dal 1° gennaio 2022, nelle seguenti misure:

Carica	Percentuale	Indennità di Carica	Maggiorazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 119/2000 del (3%)	Maggiorazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del D.M. 119/2000 del (2%)	Indennità spettante	Indennità spettante con riduzione del 10%, ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della legge n. 266/2005
Sindaco	100%	€ 1.884,00	€ 56,52	€ 37,68	€ 1.978,20	€ 1.780,38
Vice Sindaco	20%	€ 376,80	€ 11,30	€ 7,54	€ 395,64	€ 356,08
Assessori	15%	€ 282,60	€ 8,48	€ 5,65	€ 296,73	€ 267,06

**CONSIDERATO** che la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234, prevede, ai commi da 583 a 585, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed ai comuni capoluoghi di provincia, rapportata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili);

**VISTO** che l'art. 1 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, ha reso applicabile anche in Sicilia, con oneri a carico degli Enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

**PRESO ATTO** che le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'Ente locale;

**CONSIDERATO** che il comune di Ferla rientra nella classe demografica dei comuni fino a 3000 abitanti;

**ATTESO** che l'articolo 1 al comma 583, prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 16% per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

**VISTO**, inoltre, che in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

**RISPETTO** alla suddetta fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune;

**VISTA** l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in € 13.800,00;

**CONSIDERATO** che tale interpretazione è confermata anche dal Ragioniere Generale dello Stato che, con una nota indirizzata all'ANCI il 5 gennaio u.s., protocollo 1580 su richiesta della stessa, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che *"i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza"* (cfr. lettera del Ragioniere Generale dello Stato all'Anci del 5 gennaio u.s. );

**VISTO** che il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato D.M. n. 119/2000;

**CONSIDERATO** che le nuove indennità dovranno essere corrisposte a partire dal 01.06.2022, non essendo applicabile il principio contenuto nell'art. 1, comma 584, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, stante il fatto che la normativa regionale di applicazione degli aumenti è stata approvata soltanto in data 25 maggio 2022;

**CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006) ha previsto la riduzione del 10% dell'indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall'anno 2006;
- che la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con delibera del 23.12.2009 ha dichiarato non più applicabile la disposizione di cui alla legge 266/2005, posizione che è stata ribadita anche dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (delibera n. 22 del 09/02/2010) e della Lombardia (delibera n. 148 del 14/04/2010);

**VISTO**, inoltre, il D.L. del 31.05.2010, n. 78 (convertito dalla Legge n. 122/2010) ed, in particolare l'art. 5 e 7, che dispone riduzioni dell'indennità degli Amministratori locali dal 3% al 10% a seconda della classe demografica dei comuni, rinviando a un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma;

**RILEVATO** che, a tutt'oggi, il decreto ministeriale di cui al D.L. n. 78/2000 non è stato adottato;

**PRESO ATTO:**

- che la Corte dei Conti in Sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12.01.2012 ha disposto che *«l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006»*; e che *«la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un*

effetto incisivo sul calcolo dell'indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006»;

- che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono, quindi, non condivisibili le pronunce delle Sezioni regionali ed, anzi, affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria per il 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della legge n. 266/2005, l'indennità di funzione degli amministratori viene ridotta del 10%;

**RILEVATO** che, ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte comunali, le nuove misure dell'indennità di funzione degli amministratori, tenuto conto delle riduzioni e maggiorazioni previste dalla normativa, sono determinate come nelle tabelle seguenti:

ANNO 2022								
Carica	Indennità di carica	Adeguamento del 45%	Nuova indennità di carica spettante	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera b) D.L. 119/2000 (3%)	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera c) D.L. 119/2000 (2%)	Indennità spettante	Indennità spettante con riduzione del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della L. 266/2005	Arretrati dal 01.06 al 31.07. 2022
SINDACO	€ 1.884,00	€ 145,80	€ 2.029,80	€ 60,89	€ 40,60	€ 2.131,29	€ 1.918,16	€ 275,56
VICE SINDACO 20% Sindaco	€ 376,80	€ 29,16	€ 405,96	€ 12,18	€ 8,12	€ 426,26	€ 383,63	€ 55,11
ASSESSORI 15% Sindaco	€ 282,60	€ 21,87	€ 304,47	€ 9,13	€ 6,09	€ 319,69	€ 287,72	€ 41,33

ANNO 2023							
Carica	Indennità di carica	Adeguamento del 68%	Nuova indennità di carica spettante	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera b) D.L. 119/2000 (3%)	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera c) D.L. 119/2000 (2%)	Indennità spettante	Indennità spettante con riduzione del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della L. 266/2005
SINDACO	€ 1.884,00	€ 220,32	€ 2.029,80	€ 63,13	€ 42,09	€ 2.209,54	€ 1.988,58
VICE SINDACO 20% Sindaco	€ 376,80	€ 44,06	€ 420,86	€ 12,63	€ 8,42	€ 441,91	€ 397,72
ASSESSORI 15% Sindaco	€ 282,60	€ 33,05	€ 315,65	€ 9,47	€ 6,31	€ 331,43	€ 298,29

ANNO 2024							
Carica	Indennità di carica	Adeguamento del 100%	Nuova indennità di carica spettante	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera b) D.L. 119/2000 (3%)	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera c) D.L. 119/2000 (2%)	Indennità spettante	Indennità spettante con riduzione del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della L. 266/2005
<b>SINDACO</b>	€ 1.884,00	€ 324,00	€ 2.208,00	€ 66,24	€ 44,16	€ 2.318,40	€ 2.085,56
<b>VICE SINDACO 20% Sindaco</b>	€ 376,80	€ 64,80	€ 441,60	€ 13,25	€ 8,83	€ 463,68	€ 417,31
<b>ASSESSORI 15% Sindaco</b>	€ 282,60	€ 48,60	€ 331,20	€ 9,94	€ 6,62	€ 347,76	€ 312,98

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D. Lgs. n.267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

**RITENUTO**, pertanto, necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022 applicate con l'art. 1 comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, con oneri a carico degli Enti, adeguando le indennità di funzione degli Amministratori comunali a partire dal 01.06.2022;

**PRECISATO** che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

**VISTO:**

- che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024 del Comune di Ferla è stato approvato con Delibera consiliare n. 14 del 16.05.2022;
- che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2022- 2024 (Art. 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.05.2022;

**ACCERTATA** la competenza della Giunta Comunale in merito all'adozione del presente atto;

**VISTO** il vigente O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTO** l'art. 15 della L. n. 241/1990;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 /2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte:

1. **DI RIDETERMINARE**, per le motivazioni in premessa, le indennità di funzione mensili lorde del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori nelle misure previste dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, così come previsto dall'art. 1, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, nelle seguenti misure mensili, da imputarsi su fondi del bilancio comunale, con decorrenza dal 01.06.2022:

ANNO 2022								
Carica	Indennità di carica	Adeguamento del 45%	Nuova indennità di carica spettante	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera b) D.L. 119/2000 (3%)	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera c) D.L. 119/2000 (2%)	Indennità spettante	Indennità spettante con riduzione del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della L. 266/2005	Arretrati dal 01.06 al 31.07. 2022
SINDACO	€ 1.884,00	€ 145,80	€ 2.029,80	€ 60,89	€ 40,60	€ 2.131,29	€ 1.918,16	€ 275,56
VICE SINDACO 20% Sindaco	€ 376,80	€ 29,16	€ 405,96	€ 12,18	€ 8,12	€ 426,26	€ 383,63	€ 55,11
ASSESSORI 15% Sindaco	€ 282,60	€ 21,87	€ 304,47	€ 9,13	€ 6,09	€ 319,69	€ 287,72	€ 41,33

ANNO 2023							
Carica	Indennità di carica	Adeguamento del 68%	Nuova indennità di carica spettante	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera b) D.L. 119/2000 (3%)	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera c) D.L. 119/2000 (2%)	Indennità spettante	Indennità spettante con riduzione del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della L. 266/2005
SINDACO	€ 1.884,00	€ 220,32	€ 2.029,80	€ 63,13	€ 42,09	€ 2.209,54	€ 1.988,58
VICE SINDACO 20% Sindaco	€ 376,80	€ 44,06	€ 420,86	€ 12,63	€ 8,42	€ 441,91	€ 397,72
ASSESSORI 15% Sindaco	€ 282,60	€ 33,05	€ 315,65	€ 9,47	€ 6,31	€ 331,43	€ 298,29

ANNO 2024							
Carica	Indennità di carica	Adeguamento del 100%	Nuova indennità di carica spettante	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera b) D.L. 119/2000 (3%)	Maggiorazione di cui all'art. 2 c. 1 lettera c) D.L. 119/2000 (2%)	Indennità spettante	Indennità spettante con riduzione del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della L. 266/2005
SINDACO	€ 1.884,00	€ 324,00	€ 2.208,00	€ 66,24	€ 44,16	€ 2.318,40	€ 2.085,56
VICE SINDACO 20% Sindaco	€ 376,80	€ 64,80	€ 441,60	€ 13,25	€ 8,83	€ 463,68	€ 417,31
ASSESSORI 15% Sindaco	€ 282,60	€ 48,60	€ 331,20	€ 9,94	€ 6,62	€ 347,76	€ 312,98

2. **DI STABILIRE** che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzata ex art. 82, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

3. **DI DARE ATTO** che per il Sindaco, il vice Sindaco, gli Assessori l'indennità di funzione va ríproporzionata ai giorni effettivi e rideterminata in esecuzione dell'art 2, comma 1, della L.R. 26/06/2015, n. 11 e che la nuova corresponsione ha decorrenza dal 01 Giugno 2022 e fino alla data in cui si ricopra la suddetta carica pubblica di amministratore;
4. **DI INCARICARE** il Responsabile del Settore Finanziario Contabile di adottare i provvedimenti di competenza;
5. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008;
6. **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, stante l'urgenza di provvedere.

Ferla, 25.07.2022



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
DOT. GIUSEPPE PUZZO





## PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega.
- Non dovuto, in quanto atto di indirizzo politico.

Ferla, li. 25-07-2022



Il Responsabile del ..... Settore

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, li. 25-07-2022



Il Responsabile Settore Finanziario  
Dott. G. Puzzo

## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato;

DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 41/99, stante l'urgenza di provvedere.



# Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

**IL SINDACO**

Avv. Michelangelo Giansiracusa



**Il Vice-Segretario Comunale**

Dott.ssa Giovanna Scollo

---

**LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):**

- A) Dichiarata immediatamente esecutiva in data 25-07-2022
- B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 25-07-2022



**Il Vice-Segretario Comunale**

Dott.ssa Giovanna Scollo